

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Servizio III – Ufficio Ispettivo

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 27, comma 1, della l.r. 3.12.1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che *“In caso di accertate, gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali, l'Assessore regionale per gli enti locali può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la riorganizzazione, l'istituzione o la regolamentazione dei servizi medesimi, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.”*, nonché il successivo comma 2 che recita *“Il commissario-provveditore propone l'adozione dei necessari provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati.”*;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;
- VISTO** il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- VISTA** la nota prot. n. 4136 del 30.1.2023 del Commissario ad acta presso il comune di Trapani per l'attività sostitutiva in ordine all'adozione del bilancio di previsione 2022/2024 e del rendiconto di gestione 2021, con la quale vengono rappresentate le criticità in atto esistenti presso l'Ente tali da non consentire la definizione dei procedimenti in questione nell'ambito delle prerogative commissariali, rimandando alle valutazioni del Dirigente Generale delle Autonomie Locali le eventuali iniziative da intraprendere;
- VISTA** la nota dipartimentale prot. n. 5994 del 3.3.2023, con la quale, nel richiamare il contenuto della predetta relazione commissariale, è stato evidenziato, al contempo, che le criticità del comune di Trapani riguardano essenzialmente l'organizzazione degli uffici ed il loro coordinamento, che in base alla normativa vigente sono ascrivibili alla competenza del Sindaco, e che l'aggravamento delle criticità riscontrate è dovuto anche alla recente costituzione del comune di Misiliscemi ed alla necessità di estrapolare dal bilancio del comune di Trapani le partite contabili e finanziarie della nuova amministrazione comunale, finalizzate, tra l'altro, a garantirne l'istituzione e il regolare funzionamento dei servizi;
- TENUTO CONTO** che nella medesima nota si proponeva, quale idoneo strumento per la soluzione della problematica, l'utilizzo della figura del Commissario provveditore presso i Comuni di Trapani e Misiliscemi, contemplata dall'art. 27 della l.r. 3.12.1991, n. 44, e che tale ipotesi è stata condivisa dallo scrivente mediante annotazione posta in calce alla stessa nota;
- RITENUTO**, pertanto, di nominare un Commissario provveditore ai sensi dell'art. 27 della l.r. 3.12.1991, n. 44, presso i Comuni di Trapani e Misiliscemi, il quale predisponga i necessari provvedimenti di riorganizzazione e/o istituzione e/o regolamentazione dei servizi dei quali siano state ravvisate gravi disfunzioni, da sottoporre all'attenzione degli Organi comunali competenti per la definitiva adozione;

DATO ATTO che il suddetto articolo 27 della l.r. 3.12.1991, n. 44, nel caso di nomina di funzionari esterni all'Amministrazione regionale, prevede che il compenso sia successivamente fissato con decreto del Presidente della Regione;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 69 del 21.2.1996, con la quale vengono individuati i parametri necessari per determinare i compensi a favore dei commissari provveditori;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, con il quale sono state fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari degli enti locali siciliani;

D E C R E T A

Per i motivi in premessa indicati che devono intendersi riportati e trascritti:

Art. 1
Il sig/dott. Cocco Giovanni (1962), _____, è nominato Commissario provveditore presso i Comuni di Trapani e di Misiliscemi con le attribuzioni e per le finalità previste dall'art. 27 della l.r. 3.12.1991, n. 44.

Art. 2

Il presente incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di mesi sei dalla data di notifica del presente decreto al Commissario incaricato.

Art. 3

Il Commissario incaricato, avvalendosi della collaborazione del personale e degli uffici dei Comuni citati, predisporrà gli atti necessari all'adozione da parte degli Organi comunali competenti dei provvedimenti finali di riorganizzazione, istituzione o regolamentazione dei servizi interessati.

Art. 4

Con successivo provvedimento si determinerà l'emolumento da attribuire al commissario provveditore, ai sensi dell'art. 27, co. 4, della L.r. 44/1991. Gli emolumenti e il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, è posto a carico degli Enti interessati.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 27 APR. 2023



L'Assessore

On. Dott. *Andrea Barbaro Messina*